

## **Regolamento per la frequenza a tempo parziale** **approvato dal Consiglio Accademico con Delibera n. 59 del 30/06/2022**

- VISTO il vigente Statuto del Conservatorio "Franco Vittadini" approvato con D.D. n. 1345 del 05/07/2016";
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 *"Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"* (G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 *"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"* (G.U. n. 135 del 13 giugno 2003) e successive modifiche, integrazioni e aggiornamenti;
- VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio di musica "Franco Vittadini" di PAVIA, approvato con D.D.G. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 253 del 09/12/2010;
- VISTO il Regolamento dei Corsi Accademici di 1° e 2° Livello del Conservatorio di musica "Franco Vittadini" di PAVIA, approvato dal Consiglio Accademico con delibera n°41 del 19 maggio 2022.

### **ART 1 Principi generali**

1. L'iscrizione in qualità di studente part-time è una modalità prevista dall'art. 20 del Regolamento didattico dei Corsi superiori di I e II livello vigente ed è offerta agli studenti che per motivi di lavoro, di studio (ad esempio contemporanea iscrizione a una scuola secondaria) o che per altre ragioni personali programmino la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire ad acquisire un elevato numero di crediti nel corso di ciascun anno accademico.
2. la frequenza a tempo parziale permette la redistribuzione dei crediti formativi accademici (CFA) previsti dal piano di studio, articolandoli su un maggiore numero di anni accademici, fino al doppio della durata normale del corso di studi; i vantaggi principali di tale opzione consistono nel versamento annuale di un importo inferiore di contribuzione e nella possibilità di strutturare il proprio percorso in un arco di tempo maggiore, senza entrare in regime di studenti fuori corso.

### **Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Lo studente che per i motivi elencati nel comma seguente non possa assolvere all'impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno può presentare istanza di iscrizione a tempo parziale.
2. Per poter accedere ai benefici dell'iscrizione a tempo parziale lo studente deve dimostrare di essere in una delle seguenti condizioni

- a) Studente lavoratore ovvero soggetto impegnato non occasionalmente e non alle dipendenze di un familiare fino al 2° grado compreso, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi nell'arco dell'anno, in qualsiasi attività documentabile di lavoro subordinato, autonomo o professionale, nel settore pubblico o privato. Per dimostrare la condizione di studente lavoratore è necessario che l'interessato alleggi alla domanda il contratto di lavoro o la Partita Iva (in caso di lavoratore autonomo).
- b) Studente impegnato nella cura dei propri familiari ovvero soggetto impegnato non occasionalmente nella cura e nell'assistenza di parenti non autosufficienti per ragioni di età o di salute fisica o mentale. Si considerano parenti agli effetti della presente norma gli ascendenti (fino al 2° grado compreso), il coniuge dello studente, i figli e i fratelli. La condizione di non autosufficienza del parente deve essere adeguatamente comprovata da certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.
- c) Studente con problemi di salute o d'invalidità ovvero soggetto con patologie che non consentono la regolare progressione della carriera accademica così come prevista per gli studenti a tempo pieno per ciascun anno accademico. Tali condizioni di infermità devono essere comprovate mediante certificazione d'invalidità maggiore o uguale al 66% rilasciata dall'ASL.
- d) Studente contemporaneamente iscritto ad altra Università ovvero studente iscritto, in conformità a quanto stabilito dal Decreto ministeriale del 28/09/2011, ad altra facoltà universitaria. Lo studente deve allegare alla domanda i piani di studio dei rispettivi ordinamenti che non possono superare il limite complessivo di 90 crediti formativi, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.
- e) Studente del Corso superiore di I livello non ancora in possesso del diploma di scuola secondaria superiore: studente, con comprovate capacità e attitudini, iscritto al Corso superiore di I livello non ancora in possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento Didattico. Lo studente deve allegare alla domanda il certificato di iscrizione alla scuola secondaria superiore.
- f) Studente con figli o studentesse in gravidanza le cui condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione;
- g) Studente impegnato nello sport a livello agonistico nazionale o internazionali le cui condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione;
- h) Studente impegnato in attività artistica a livello professionale le cui condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione

### **Art. 3 DISCIPLINA**

1. La condizione di "studente a tempo parziale" consente l'acquisizione dei crediti di ogni anno accademico ordinario in un arco di due anni; Il percorso di studi di uno studente part-time non può comunque superare il doppio degli anni previsti dal corso accademico di riferimento. Trascorso tale periodo, lo studente assume la qualifica di studente fuori corso ed è tenuto al pagamento dell'intero importo delle tasse previste per tale profilo.

2. La scelta del regime di studio a tempo parziale avviene contestualmente alla presentazione della domanda di immatricolazione o iscrizione tramite l'utilizzo dell'apposito modulo.
3. L'opzione esercitata al momento del rinnovo della iscrizione agli anni successivi, purché ancora in corso, vedrà una articolazione del percorso formativo sempre in un numero di anni pari al doppio degli anni residui.
4. Lo studente che opta per il regime di tempo parziale può concordare un percorso formativo con un numero di crediti non superiore a 42 e non inferiore a 12 per anno. La somma dei crediti delle due annualità in cui viene suddiviso ogni anno di corso ordinario non può comunque essere superiore o inferiore a 60.
5. Lo studente non deve superare annualmente il limite dei crediti concordati nel piano di studi. In caso di superamento lo stesso assumerà automaticamente lo status di studente a tempo pieno con l'obbligo di versamento delle tasse per intero.
6. La frequenza degli insegnamenti inseriti nel piano di studi di ogni annualità parziale deve essere conclusa entro la stessa annualità.
7. Lo studente che opta per la frequenza a tempo parziale deve concordare il piano di studi personalizzato con il Tutor e d'intesa con il Coordinatore del Dipartimento della disciplina caratterizzante.
8. Lo studente iscritto che opta per il regime a tempo parziale non può anticipare crediti dell'annualità successiva e deve in ogni caso rispettare la propedeuticità tra gli esami.
9. Lo studente che non raggiunge il limite minimo dei 12 crediti deve obbligatoriamente ripetere l'anno.
10. Lo studente, oltre agli esami previsti fra gli insegnamenti attivati sull'anno di riferimento, può sostenere gli esami di attività degli anni precedenti di cui ha completato le frequenze.
11. La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere presentata per l'anno accademico nel quale lo studente intende usufruire della mobilità internazionale tramite il programma Erasmus

#### **Art. 4 PASSAGGIO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO E VICEVERSA**

1. La durata minima obbligatoria del regime part-time è biennale.
2. Gli studenti dei corsi superiori di I livello, al termine del primo biennio part-time, possono optare per un ulteriore biennio a tempo parziale così come anche al termine del secondo biennio. In mancanza di richiesta di ulteriore biennio part time al momento della presentazione della domanda di iscrizione, lo studente è automaticamente inserito nel regime di studio a tempo pieno.
3. Gli studenti dei corsi superiori di II livello, al termine del primo biennio part-time possono optare per un ulteriore biennio a tempo parziale. In mancanza di richiesta di ulteriore biennio part time al momento della presentazione della domanda di iscrizione, lo studente è automaticamente inserito nel regime di studio a tempo pieno.
4. I passaggi tra i due regimi di studio sono ammessi solamente al momento dell'iscrizione e non sono pertanto autorizzabili in corso d'anno;
5. Il passaggio da tempo pieno a tempo parziale richiesto per la prima volta per l'ultimo anno del corso (3° anno di Triennio e 2° anno di Biennio) potrà essere concesso solo se i crediti delle annualità precedenti siano stati conseguiti almeno al 90%.
6. Lo studente che non si laurei entro la sessione invernale dell'ultimo anno del periodo concordato potrà iscriversi solo in regime di fuori corso. In tal caso lo studente viene

iscritto all'anno di corso al quale si troverebbe come studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione.

#### **Art. 5 - REGIME DI CONTRIBUZIONE**

1. Lo studente impegnato a tempo parziale
  - a) deve versare ogni anno per intero la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, se dovuta;
  - b) deve versare, per ciascun anno nel quale gode della qualifica, il contributo accademico ridotto come indicato nella sezione "Tasse e contributi di frequenza".
  - c) gode delle medesime esenzioni previste per gli studenti impegnati a tempo pieno
2. La revoca dello status di studente a tempo parziale per difetto dei requisiti previsti comporta il pagamento del contributo dovuto per il tempo pieno dell'anno per il quale è stata accertata l'insussistenza dei requisiti.

#### **Art 6 - NORMA TRANSITORIE E FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno accademico 2022/2023.
2. Gli studenti già iscritti a tempo parziale nei precedenti anni accademici per l'anno accademico 2022/2023 devono concordare il piano di studi con il Tutor e d'intesa con il Coordinatore del Dipartimento della disciplina caratterizzante